

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 113

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51° anno

8 maggio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 113/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2008/C 113/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5014 — EQT/SAG) ⁽¹⁾	4
2008/C 113/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5089 — Domo Chemicals/Carmel Olefins/Domo Propylene JV) ⁽¹⁾	4
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 113/04	Tassi di cambio dell'euro	5
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2008/C 113/05	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	6

IT

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2008/C 113/06	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking	10
2008/C 113/07	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC Joint Undertaking	10
2008/C 113/08	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/08/08 — Sostegno per l'attuazione di progetti pilota	11
2008/C 113/09	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/09/08 — Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale	12

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Spazio economico europeo**Corte EFTA**

2008/C 113/10	Sentenza della Corte, del 14 dicembre 2007, nella causa E-3/07 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda (<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali</i>)	13
2008/C 113/11	Sentenza della Corte, del 14 dicembre 2007, nella causa E-5/06 — Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein [<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio — Prestazioni di sicurezza sociale e prestazioni speciali a carattere non contributivo — Effetto giuridico dell'allegato II bis al regolamento (CEE) n. 1408/71 che elenca le prestazioni speciali a carattere non contributivo — Decisione n. 1/95 del Consiglio SEE concernente l'en-trata in vigore dell'accordo SEE per il Principato del Liechtenstein</i>]	14
2008/C 113/12	Domanda di parere consultivo della Corte EFTA da parte della Borgarting lagmannsrett nella causa Olga Rindal contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero (Causa E-11/07)	15
2008/C 113/13	Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA da parte dell'Oslo tingrett nella causa Therese Slinning contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero (Causa E-1/08)	16
2008/C 113/14	Sentenza della Corte, del 21 febbraio 2008, nella causa E-5/07 — Private Barnehagers Landsforbund/ Autorità di vigilanza EFTA (<i>Ricorso per annullamento di una sentenza dell'Autorità di vigilanza EFTA — Asili municipali — Aiuti di Stato — Concetto di impresa — Decisione di non sollevare obiezioni — Avvio del proce-dimento di indagine formale — Ammissibilità</i>)	17
2008/C 113/15	Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-2/08)	18



2008/C 113/16	Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-3/08)	19
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione

2008/C 113/17	Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di vergella originaria della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia	20
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 113/18	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5151 — Boeing/Alenia NA/GA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	25
2008/C 113/19	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5167 — EMC/Iomega) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	26
2008/C 113/20	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	27



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 113/01)

Data di adozione della decisione	11.3.2008
Numero dell'aiuto	N 412/07
Stato membro	Italia
Regione	Piemonte
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Progetto «Reduce Digital Divide» in Piemonte
Base giuridica	D.L. n. 259 del 1° agosto 2003; Delibera Regionale n. 59-3084 del 5 giugno 2006 e n. 40-2471 del 28 marzo 2006
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 3,806 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 3,806 Mio EUR
Intensità	80 %
Durata	30.1.2008-31.7.2008
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Piemonte
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	31.3.2008
Numero dell'aiuto	N 687/07
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Uitbreiding van de CO ₂ -reductieregeling in de vervoersector
Base giuridica	HDZJ/S&W/2007, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling CO ₂ -reductie verkeer en vervoer met het oog op het wijzigen van de vervaldatum
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Tutela dell'ambiente (settori dei trasporti)
Forma di sostegno	Contributi agli investimenti
Stanziamiento	1,85 Mio EUR (aumento della dotazione finanziaria rispetto al regime iniziale)
Intensità	30 % lordo (40 % per le PMI)
Durata	Gennaio 2008-dicembre 2008
Settore economico	Principalmente — settore della distribuzione di carburante da trasporto
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag Nederland
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	26.3.2008
Numero dell'aiuto	N 80/08
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Proroga di un regime di riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro nel settore del cabotaggio marittimo per il 2008
Base giuridica	Art. 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» GU n. 300 del 2 dicembre 2007
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Miglioramento della competitività degli armatori italiani che effettuano servizi di cabotaggio in Italia
Forma di sostegno	Riduzione degli oneri sociali
Stanziamiento	20 Mio EUR

Intensità	50 %
Durata	1 anno
Settore economico	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministero dei Trasporti
Altre informazioni	Decisione di non sollevare obiezioni alla misura in quanto è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5014 — EQT/SAG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 113/02)

Il 13 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5014. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5089 — Domo Chemicals/Carmel Olefins/Domo Propylene JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 113/03)

Il 25 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5089. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**7 maggio 2008**

(2008/C 113/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5430	TRY	lire turche	1,9310
JPY	yen giapponesi	162,55	AUD	dollari australiani	1,6312
DKK	corone danesi	7,4623	CAD	dollari canadesi	1,5462
GBP	sterline inglesi	0,78865	HKD	dollari di Hong Kong	12,0276
SEK	corone svedesi	9,2953	NZD	dollari neozelandesi	1,9644
CHF	franchi svizzeri	1,6300	SGD	dollari di Singapore	2,1063
ISK	corone islandesi	118,50	KRW	won sudcoreani	1 587,75
NOK	corone norvegesi	7,8545	ZAR	rand sudafricani	11,6126
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,7811
CZK	corone ceche	25,142	HRK	kuna croata	7,2614
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 234,18
HUF	fiorini ungheresi	252,03	MYR	ringgit malese	4,8921
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	65,724
LVL	lats lettoni	0,6977	RUB	rublo russo	36,7100
PLN	zloty polacchi	3,4229	THB	baht thailandese	48,979
RON	leu rumeni	3,6588	BRL	real brasiliano	2,5652
SKK	corone slovacche	32,050	MXN	peso messicano	16,2354

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 113/05)

Numero dell'aiuto: XA 260/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scotland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Sheep Welfare Scheme

Base giuridica:

Section 4 of the Small Landholders (Scotland) Act 1911

Regolamento (CE) n. 1857/2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2007: inferiore a 10 000 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: Gli aiuti sono limitati alle perdite causate da epizootie i cui focolai sono stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche e non devono superare il 100 % dei costi connessi al rispetto degli obblighi previsti dal regime

Data di applicazione: 15 ottobre 2007 (o prima, se possibile)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime è attuato per un periodo di dieci settimane e ha termine il 21 dicembre 2007

Obiettivo dell'aiuto: Il *Sheep Welfare Scheme* è destinato agli allevamenti della Scozia che devono affrontare problemi di benessere degli animali a causa delle restrizioni alle esportazioni imposte in seguito ai focolai di afta epizootica nel Regno Unito. I produttori devono provvedere al trasporto degli animali ammissibili (in particolare agnelli leggeri di peso vivo non superiore a 25 kg) ai centri di raccolta. Gli operatori versano 15 GBP per ogni capo ammissibile. Gli animali non entrano nella catena alimentare ma sono trasportati ai macelli in cui sono abbattuti e le carcasse eliminate. Questi servizi sono appaltati mediante gara pubblica per conto del governo scozzese (Scottish Government). Ciò è conforme all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo il quale l'aiuto deve essere limitato alle perdite causate da epizootie i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche

Costi ammissibili: Nell'ambito dello *Sheep Welfare Scheme*, agli operatori dei centri di raccolta sono versate 15 GBP per ogni capo ammissibile. Inoltre gli operatori dei centri di raccolta, dei macelli e degli impianti di trattamento/incenerimento sono pagati per i servizi connessi con la gestione dei centri di

raccolta, trasporto, macellazione, distruzione e incenerimento delle carcasse. Questi costi sono stabiliti mediante gara. Ciò è conforme all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, a norma del quale l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 % e l'aiuto deve compensare le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena

Settore economico: Il regime si applica al comparto degli agnelli leggeri nel settore dell'allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Scottish Government
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh EH14 1TY
United Kingdom
Persona da contattare: Aileen Bearhop
Tel. (44-131) 244 64 03

Sito web:

www.scotland.gov.uk/sheepwelfarescheme

Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Duncan Kerr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 261/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: South East of England

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

The South East Collaboration Advisory Service

Base giuridica:

Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

1° novembre 2007-31 marzo 2008: 45 000 GBP

1° aprile 2008-31 marzo 2009: 60 000 GBP

1° aprile 2009-31 marzo 2010: 60 000 GBP

1° aprile 2010-31 marzo 2011: 70 000 GBP

1° aprile 2011-31 ottobre 2011: 40 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'intensità dell'aiuto per la misura di consulenza tecnica può raggiungere il 100 %

Data di applicazione: La data d'inizio del regime è il 1° novembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il periodo di attuazione del regime va dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2011. Il pagamento finale deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2011

Obiettivo dell'aiuto:

Sviluppo settoriale. Scopo del regime è offrire servizi di informazione e consulenza ad agricoltori, imprese controllate da agricoltori (*farmer controlled businesses* — FCBs) e altre imprese attive nella catena di approvvigionamento agricolo dell'Inghilterra sudorientale.

Il regime offre consulenza in materia di collaborazione, per potenziare la redditività e l'efficienza delle imprese agricole e contribuire a migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ed i costi ammissibili sono quelli dei servizi di consulenza.

Occorre sottolineare che non sono previsti pagamenti diretti ai produttori, in conformità di detto articolo 15

Settore economico: Il regime si applica alla produzione dei prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

SEEDA
SEEDA Chatham Maritime
The Observatory
Brunel
Chatham Maritime
Kent ME4 4NT
United Kingdom

Sito web:

www.seeda.co.uk

Le informazioni sul presente regime di aiuto possono essere ottenute consultando il sito nazionale del Regno Unito sui regimi di aiuto di Stato del settore agricolo che beneficiano di esenzione:

<http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm>

<http://www.effp.com/x1907.xml>

e cliccando quindi su «South East of England — Collaborative Advisory Service»

Altre informazioni:

L'aiuto a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli nonché delle attività commerciali non agricole è concesso a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 che disciplina gli aiuti d'importanza minore (de minimis). Questi aiuti rientrano in una categoria specifica per la quale non occorre chiedere l'autorizzazione della Commissione europea. L'aiuto in questione è limitato a 200 000 EUR (circa 120 000 GBP) su un triennio per ciascuna impresa e può riguardare tutti i tipi di attività.

Nell'ambito del presente regime, fornitori di servizi sono le *English Farming and Food Partnerships* che sono state selezionate e saranno retribuite secondo i principi di mercato, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Duncan Kerr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 262/07

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Rheinland-Pfalz

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Förderung der privaten Beratung in der Landwirtschaft

Base giuridica:

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Dal 2008: 700 000 EUR l'anno

Intensità massima dell'aiuto: Fino all'80 % dei costi di consulenza documentati

Data di applicazione: Dal 1° novembre 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1° dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

Il sostegno comprende i servizi di consulenza (esclusi le consulenze di routine) prestati ad aziende agricole nel settore della produzione primaria. L'obiettivo dei servizi di consulenza è potenziare le competenze aziendali e quindi promuovere la competitività dell'azienda e garantire che la produzione sia particolarmente rispettosa dell'ambiente, del benessere degli animali e delle norme di qualità.

La misura è concessa sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo»)

Settore economico: Tutti i settori della produzione agricola

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
Willy-Brandt-Platz 3
D-54290 Trier

Sito web:

Il progetto della disposizione amministrativa è consultabile sul seguente sito Internet:

http://www.add.rlp.de/add/broker?uMen=73170f8c-20d1-2ffa-3b21-7113e9246ca9&uCon=a5e407a9-1158-411b-e592-6a90fb0e2236&uTem=7a370f23-4693-ae592-613e9246ca93&_ic_overview=73170f8c-20d1-2ffa-3b21-7113e9246ca9

(alla pagina Medien-Download → Förderrichtlinien — Verwaltungsvorschrift)

Le direttive regionali definitive (regolamento amministrativo, formulari di domanda ...) sono consultabili all'indirizzo www.add.rlp.de (Fachportal: Förderung)

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 434/07

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla-La Mancha

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Ayudas para reposición de ganado bovino en explotaciones sometidas a programas comunitarios de erradicación de enfermedades de los animales, y que hayan sido objeto de vaciado sanitario en Castilla-La Mancha

Base giuridica:

Orden de 23 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la reposición de ganado bovino en explotaciones sometidas a programas comunitarios de erradicación de enfermedades de los animales y que hayan sido objeto de vaciado sanitario en Castilla-La Mancha.

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por la que se declara Zona de Especial Sensibilidad Sanitaria a tuberculosis bovina en determi-

nados términos municipales de Castilla-La Mancha (publicado en el DOCM del 12 de noviembre de 2007)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 20 %

Data di applicazione: 31 gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2010

Obiettivo dell'aiuto: Indennizzare gli agricoltori per le perdite causate dall'abbattimento del bestiame dei loro allevamenti mediante la concessione di aiuti per la sostituzione di animali della specie bovina abbattuti per motivi sanitari in zone particolarmente sensibili dal punto di vista sanitario nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, nelle aziende zootecniche oggetto di programmi nazionali di eradicazione delle epizootie, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Settore dell'allevamento di bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Agricultura
C/ Pintor Matías Moreno, n° 4
E-45071 Toledo

Sito web:

Provvisoriamente:

www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/ganaderia/orden_ayudas_bovino_zess.pdf

Dopo la pubblicazione:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

Toledo, 11 dicembre 2007.

La secretaria general técnica

Firmato: Natividad Zambudio Rosa

Numero dell'aiuto: XA 435/07

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freistaat Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Bezeichnung der Beihilferegelung: Grundsätze für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere in Bayern

Base giuridica:

Grundsätze für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere in Bayern

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 17 Mio EUR l'anno

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 70 % delle spese sostenute

Data di applicazione: Autorizzazione annuale

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Indeterminata, primo pagamento nel 2008

Obiettivo dell'aiuto: La finalità degli aiuti è sovvenzionare misure per la conservazione e il miglioramento della qualità e della diversità genetica dell'allevamento. A tal fine il prestatore di servizi esegue i test, rileva i dati, quindi li analizza; per i servizi resi egli percepisce una remunerazione adeguata al mercato, ottenuta dall'aiuto e dalla quota a carico dell'agricoltore. Sono esclusi dal regime i costi relativi ai controlli di routine della qualità del latte

Fondamento giuridico: Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settori economici interessati: Allevamento bovino, suino, ovino, caprino ed equino

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bayerisches Staatsministerium für
Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstr. 2
D-80539 München

Eventuali domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Bayerisches Staatsministerium für
Landwirtschaft und Forsten
Referat B 1
Ludwigstr. 2
D-80539 München
Tel. (49-089) /2182-2222

Sito web:

<http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/grunds.pdf>

Altre informazioni: —

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking

(2008/C 113/06)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking.

Si sollecitano proposte per il seguente invito:

ARTEMIS-2008-1.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito internet:

http://artemis-ju.eu/call_2008

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC Joint Undertaking

(2008/C 113/07)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC Joint Undertaking.

Si sollecitano proposte per il seguente invito:

ENIAC-2008-1.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet:

<http://eniac.eu>

MEDIA 2007**Invito a presentare proposte — EACEA/08/08****Sostegno per l'attuazione di progetti pilota**

(2008/C 113/08)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Le misure coperte dalla decisione comprendono l'attuazione di progetti pilota:

1. Distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire opere a contenuto europeo tramite servizi non lineari.
2. Ambiente aperto di produzione media.
3. Progetti precedentemente finanziati: progetti che sono stati finanziati grazie ad un precedente invito a presentare proposte concernente il progetto pilota MEDIA.

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- i paesi EFTA,
- la Svizzera,
- la Croazia.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio complessivo disponibile è di 2 Mio EUR.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **7 luglio 2008**.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte unitamente all'atto di candidatura è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Le candidature devono rispondere a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate nei moduli previsti a tale effetto.

MEDIA 2007**Invito a presentare proposte — EACEA/09/08****Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale**

(2008/C 113/09)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Le misure coperte dalla decisione comprendono video on demand e distribuzione cinematografica digitale:

1. Video on demand: servizio che consente all'utente di selezionare opere audiovisive da un server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in tempo reale e/o scaricandole
2. Distribuzione cinematografica digitale: consegna digitale (ad uno standard commerciale accettabile) di «contenuti essenziali (Core Content)», ovvero lungometraggi, film o serie televisivi (fiction, animazione e documentari) a sale cinematografiche per sfruttamento commerciale (tramite disco duro, satellite, online ...)

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- i paesi EFTA,
- la Svizzera,
- la Croazia.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio complessivo disponibile è di 5,9 Mio EUR.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili.

La durata massima dei progetti è di 18 mesi.

4. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **14 luglio 2008**.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte unitamente all'atto di candidatura è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Le candidature devono rispondere a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate nei moduli previsti a tale effetto.

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 14 dicembre 2007

nella causa E-3/07

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali)

(2008/C 113/10)

Nella causa E-3/07, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — istanza di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare entro il termine prescritto, o di notificare all'Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie all'applicazione dell'atto di cui al punto 1a, secondo trattino, del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 2 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 14 dicembre 2007, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Dichiara che, omettendo di adottare entro il termine prescritto le misure necessarie all'applicazione dell'atto di cui al punto 1a, secondo trattino, del capitolo XXIV dell'allegato II all'accordo SEE (direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 2 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE.
- 2) Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 dicembre 2007****nella causa E-5/06****Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein**

[Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio — Prestazioni di sicurezza sociale e prestazioni speciali a carattere non contributivo — Effetto giuridico dell'allegato II bis al regolamento (CEE) n. 1408/71 che elenca le prestazioni speciali a carattere non contributivo — Decisione n. 1/95 del Consiglio SEE concernente l'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Principato del Liechtenstein]

(2008/C 113/11)

Nella causa E-5/05, Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein — istanza di dichiarazione secondo cui il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 28, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità], adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 14 dicembre 2007, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Dichiarare che, subordinando il diritto all'assegno di invalidità all'obbligo di residenza nel Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 28, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità], adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1.
- 2) Condanna il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA da parte della Borgarting lagmannsrett nella causa Olga Rindal contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero

(Causa E-11/07)

(2008/C 113/12)

Con lettera del 14 dicembre 2007, la Borgarting lagmannsrett (Corte d'appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, pervenuta alla cancelleria della Corte, in data 19 dicembre 2007, nella causa Olga Rindal contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero, in merito ai seguenti quesiti:

- 1) Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE e con l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti all'estero che debbano essere considerati sperimentali o basati su test secondo gli standard medici internazionali, qualora l'interessato non abbia diritto a tali cure nel proprio Stato di residenza?
- 2) È rilevante per la risposta alla domanda n. 1 che il metodo di trattamento sia riconosciuto e documentato a livello internazionale, ma soltanto per indicazioni mediche diverse da quelle della paziente in questione?
- 3) Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti ospedalieri all'estero qualora la paziente abbia accesso nel proprio Stato di residenza a cure mediche ritenute adeguate sulla base di metodi riconosciuti a livello internazionale, in un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico?

È rilevante per la risposta alla domanda n. 3 che la copertura delle spese possa essere rifiutata anche se il trattamento ricevuto all'estero può essere considerato più avanzato rispetto al trattamento offerto dallo Stato di residenza?

- 4) È rilevante per le risposte ai quesiti di cui sopra che:
 - a) di fatto lo Stato di residenza non offra il trattamento ricevuto all'estero?
 - b) pur essendo disponibile, il trattamento in questione non sia stato offerto alla paziente nello Stato di residenza?
 - c) sebbene il caso della paziente sia stato esaminato nello Stato di residenza, non le sia stato proposto un ulteriore trattamento chirurgico perché non si riteneva che la paziente potesse trarre benefici documentati da tale trattamento?
 - d) il trattamento prestatosi all'estero abbia comportato un miglioramento delle condizioni di salute della paziente in questione?

Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA da parte dell'Oslo tingrett nella causa Therese Slinning contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero

(Causa E-1/08)

(2008/C 113/13)

L'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), con lettera del 16 gennaio 2008, protocollata presso la Corte in data 21 gennaio 2008, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo in relazione alla causa Therese Slinning contro lo Stato, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero, in merito ai seguenti quesiti:

- 1) Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE e con l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti all'estero che debbano essere considerati sperimentali o basati su test secondo gli standard medici internazionali, qualora l'interessato non abbia diritto a tali cure nel proprio Stato di residenza?
- 2) Ha rilevanza per la risposta alla domanda n. 1 il fatto che il metodo di trattamento in questione debba essere considerato attuato nello Stato di residenza dell'interessato o che tale Stato stia vagliando la possibilità di introdurlo?
- 3) Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti ospedalieri all'estero qualora il paziente abbia accesso nel proprio Stato di residenza a cure mediche ritenute adeguate sulla base di metodi riconosciuti a livello internazionale, in un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico?

Per la risposta a questa domanda, ha rilevanza il fatto che:

- a) la copertura delle spese possa essere rifiutata anche se il trattamento ricevuto all'estero può essere considerato più avanzato rispetto al trattamento offerto dallo Stato di residenza?
 - b) il paziente, avendo preferito un trattamento all'estero ad adeguate cure nel proprio Stato di residenza, non riceva copertura per le spese sostenute per il trattamento all'estero per un ammontare pari alle spese che avrebbe dovuto sostenere per il trattamento offerto dal proprio Stato di residenza?
- 4) Per la risposta alle precedenti domande, ha rilevanza il fatto che:
- a) al paziente, in realtà, non sia stato offerto nello Stato di residenza il trattamento in questione, che può essere considerato adeguato?
 - b) il trattamento prestato all'estero abbia comportato un miglioramento delle condizioni di salute del paziente in questione?

SENTENZA DELLA CORTE**del 21 febbraio 2008****nella causa E-5/07****Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA**

(Ricorso per annullamento di una sentenza dell'Autorità di vigilanza EFTA — Asili municipali — Aiuti di Stato — Concetto di impresa — Decisione di non sollevare obiezioni — Avvio del procedimento di indagine formale — Ammissibilità)

(2008/C 113/14)

Nella causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA — ricorso diretto all'annullamento della decisione n. 39/07/COL, del 27 febbraio 2007, relativa al finanziamento pubblico di asili municipali in Norvegia — la Corte, composta da: Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Thorgeir Örlýgsson, giudice, e Bjørg Ven, giudice ad hoc, ha pronunciato, in data 21 febbraio 2008, una sentenza il cui dispositivo recita:

«LA CORTE

1. Respinge l'istanza.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta.».

Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda**(Causa E-2/08)**

(2008/C 113/15)

Il 21 febbraio 2008 è stato presentato un ricorso contro la Repubblica d'Islanda dinanzi alla Corte EFTA da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e da Florence Simonetti, che agivano in veste di agenti.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

- 1) omettendo di adottare o di notificare all'Autorità, entro il termine prescritto, le misure necessarie all'applicazione dell'atto cui è fatto riferimento al punto 1a del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (*direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali*), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuiti dall'articolo 3 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE, e che
- 2) la Repubblica d'Islanda è condannata al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

- La causa riguarda la mancata applicazione di una direttiva sulla protezione ambientale.
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il governo islandese non ha comunicato in alcun modo di aver provveduto al recepimento della direttiva nella legislazione islandese.
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il governo islandese non ha contestato di non aver attuato la direttiva.
-

Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda**(Causa E-3/08)**

(2008/C 113/16)

Il 21 febbraio 2008 è stato presentato un ricorso contro la Repubblica d'Islanda dinanzi alla Corte EFTA da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Florence Simonetti, che agivano in veste di agenti.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

- 1) omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi], quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuiti dall'articolo 7 dell'accordo SEE, e che
- 2) la Repubblica d'Islanda è condannata al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

- La causa riguarda un regolamento CE relativo ai detersivi.
 - L'articolo 7 dell'accordo SEE stabilisce che:

«Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

 - a) *un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti;*
 - b) *un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.»;*
 - L'Autorità di sorveglianza EFTA sostiene che il governo islandese non ha recepito il regolamento nel suo ordinamento giuridico interno entro il termine prescritto.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di vergella originaria della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia

(2008/C 113/17)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «il regolamento di base») (¹), secondo la quale le importazioni di vergella originaria della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia (in appresso: «i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 25 marzo 2008 da Eurofer (in appresso: «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di vergella.

2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da vergella o bordone laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Moldavia in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, come indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia

di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti della Turchia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati nel mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Moldavia e dalla Turchia sono complessivamente aumentate in termini sia assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, incidenze negative sulla quota di mercato detenuta e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, che si sono ripercosse sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

5. Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia, sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato pregiudizio.

(¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

a) *Campionamento*

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i) *Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia*

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,
- il proprio fatturato in valuta locale e il proprio volume in tonnellate della produzione e delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- il proprio fatturato in valuta locale e il proprio volume in tonnellate della produzione e delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (G.U. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale⁽²⁾ di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di trasmetterlo entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii) *Campionamento degli importatori*

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- il numero totale dei dipendenti,
- la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Moldavia e della Turchia,
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

⁽²⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/economie in transizione, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008,
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (G.U. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Turchia inclusi nel campione, ai produttori esportatori della Repubblica di Moldavia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia e agli utilizzatori noti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Moldavia che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia tali parti che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d) *Selezione del paese a economia di mercato*

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Moldavia. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

e) *Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Moldavia che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Moldavia che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Moldavia.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Se viene provata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6. **Termini**a) *Termini generali*

- i) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) *Termine specifico per il campionamento*

- i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e alla Repubblica di Moldavia. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) *Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale*

Le domande, debitamente motivate, per ottenere il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato [v. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizioni contrarie), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio J-79 4/23
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Trattamento dei dati personali

Si sottolinea che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

11. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato nell'ambito dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5151 — Boeing/Alenia NA/GA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 113/18)

1. In data 25 aprile 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti) e Alenia North America Inc. («Alenia NA», Stati Uniti), che appartiene al gruppo italiano Finmeccanica, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Global Aeronautica LLC («GA», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Boeing: aerei commerciali, industrie bellica e spaziale, servizi connessi,
- per Alenia NA: aerei e aerostutture,
- per GA: preassemblaggio di aerostutture, specificamente sezioni di fusoliera per il programma Boeing 787.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5151 — Boeing/Alenia NA/GA, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5167 — EMC/Iomega)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 113/19)

1. In data 28 aprile 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa EMC Corporation (Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Iomega Corporation (Stati Uniti) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per EMC: fornitura di soluzioni alle imprese per immagazzinare, proteggere ed ottimizzare vaste quantità di informazioni,
 - per Iomega: produzione di strumenti elettronici portatili di archiviazione per consumatori e piccole imprese.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5167 — EMC/Iomega, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 113/20)

1. In data 29 aprile 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese ArcelorMittal S.A. («AM», Lussemburgo) e Borusan Holdings A.S. («Borusan», Turchia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune di un'impresa comune («JV», Turchia) mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per AM: produzione di acciaio a livello internazionale,
- per Borusan: acciaio, distribuzione, logistica, telecomunicazioni,
- per JV: produzione di nastri di acciaio laminati a caldo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.